

**I DIRITTI NON SI
MERITANO
PER L'ABRUZZO
#ORADECIDIAMONOI**



TITOLO I - PRINCIPI, OBIETTIVI E COMPETENZE DELLA REGIONE

Art. 1

Principi

- a. La Regione Abruzzo riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio.
- b. La presente legge mira a rendere più equo, efficace ed efficiente il sistema scolastico e formativo in particolare agevolando l'accesso all'istruzione e alla formazione a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
- c. Per realizzare tali finalità, la Regione Abruzzo promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nell'ambito dei livelli essenziali definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 117.2, lett. m) delle Costituzione e del principio di sussidiarietà verticale.

Art. 2

Obiettivi

La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a. accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;
- b. rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;
- c. riequilibrare l'offerta scolastica e formativa in base alla realtà territoriale prestando particolare attenzione all'offerta dei servizi e al contesto culturale e sociale;
- d. contrastare la dispersione scolastica mediante la prevenzione di essa con gli appositi strumenti della borsa di studio e del reddito di formazione ;
- e. incentivare progetti di qualificazione dell'offerta formativa che prevedono percorsi, in accordo con gli studenti e le studentesse, alla cittadinanza attiva, all'ambiente e al clima, all'antimafia, all'antifascismo, alle questioni di genere, nonché di altre tematiche di interesse sociale e culturale;
- f. favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;
- g. favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- h. realizzare progetti e iniziative volti a favorire l'accessibilità gratuita e la fruizione di biblioteche, teatri, attività culturali, infrastrutture tecnologiche, laboratori e studi d'artista, centri di ricerca e sperimentazione attività ricreative e sportive;
- i. sostenere la mobilità urbana ed extraurbana degli studenti, in favore dei comuni sprovvisti degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'abbattimento dei relativi costi a carico dell'utenza;
- j. tutelare il diritto allo studio dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- k. assicurare lo svolgimento del PCTO in sicurezza e in totale gratuità per tutti gli studenti e le studentesse;
- l. istituire il Codice Etico per il PCTO all'interno delle scuole superiori di secondo grado;

- m. garantire l'accesso dei laboratori per gli indirizzi che prevedono tali attività e garantire la sua gratuità in tutti i suoi aspetti;
- n. istituire piano di sicurezza per l'edilizia scolastica;
- o. garantire l'accesso ai corsi scolastici agli studenti privi di cittadinanza italiana;
- p. salvaguardare la salute mentale attraverso un continuo supporto psicologico e pedagogico per le scuole di ogni ordine e grado;
- q. interventi mirati ad adeguare il sistema scolastico a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, anche mediante specifiche azioni di formazione del personale docente e degli operatori della scuola;
- r. valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica nella società partendo dall'offerta didattica attualmente in adozione.

ART. 3

Competenze della Regione

- 1. La Regione, nelle materie di cui alla presente legge, esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno, sperimentazione e controllo.
- 2. La Regione programma gli interventi sul diritto allo studio di cui alla presente legge, insieme al Tavolo Regionale permanente per il diritto allo studio, attraverso un piano triennale nel quale definisce:
 - a. le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le tipologie di intervento, i criteri di attuazione e gestione, le risorse economiche, i relativi criteri di ripartizione ai comuni e alle istituzioni scolastiche, gli obiettivi che si intendono perseguire;
- 3. Il piano triennale è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO II- DESTINATARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 4

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi stabiliti dalla presente legge i seguenti soggetti:

- a. gli studenti e le studentesse delle istituzioni statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo;
- b. gli iscritti in età lavorativa che frequentano corsi per adulti, corsi di formazione professionale o che non hanno conseguito il titolo di studio del diploma;
- c. i soggetti privi di cittadinanza italiana che non hanno conseguito il titolo di studio del diploma o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico.

Art. 5

Borse di studio e spese scolastiche

1. La Regione istituisce borse di studio per le finalità e obiettivi di cui agli articoli precedenti sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - a. La concessione delle borse di studio si basa unicamente sul reddito del nucleo familiare del richiedente con una soglia ISEE inferiore a 25.000 euro;
 - b. Le soglie di reddito per accedere alle borse di studio è fissato ogni anno, entro il 30 giugno, con decreto del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale;
 - c. Le borse di studio devono essere erogate entro il 1 settembre di ogni anno;
 - d. La Regione stanZIA nel bilancio annuale e pluriennale le somme necessarie a coprire il costo presunto delle borse di studio in base agli aventi diritto
 - e. La Regione, prevede lo stanziamento delle borse di studio nella legge di bilancio annuale.

2. Copertura delle spese per i materiali scolastici:
 - a. Il sistema delle borse di studio copre la totalità delle spese per l'acquisto dei libri di testo, dei dizionari e di tutti i materiali specifici utilizzati durante i corsi scolastici nonché quelle per le gite di istruzione, al fine di garantire a tutti gli studenti la possibilità di partecipare alle attività didattiche.

3. Tutela del cambio di indirizzo scolastico
 - a. Le borse di studio tutelano il cambio di indirizzo scolastico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
 - b. La copertura delle spese per i materiali scolastici è basata sulle effettive esigenze dello studente, in base alla sua nuova scelta di indirizzo e ai materiali specifici che esso richiede.

Art. 6

reddito di formazione e welfare studentesco

1. Il reddito di formazione viene erogato dalla Regione Abruzzo ad ogni studente frequentante la scuola secondaria di secondo grado della regione Abruzzo, con l'obiettivo di rendere lo studente indipendente dalla famiglia e agevolarlo nelle spese economiche scolastiche.
2. Il reddito di formazione viene erogato con cadenza annuale prima dell'inizio scolastico per l'intera durata del percorso di studi dello studente.
3. L'erogazione ammonta 1.600 euro annui per la fascia di reddito ISEE da 0 a 20.000 euro; quota di 1500 euro per la fascia da 21.000 a 25.000; 1000 euro per la fascia da 26.000 a 30.000; 900 euro per la fascia da 31.000 a 35.000.
4. La quota annuale viene erogata tramite la "Carta dello Studente", di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, posseduta da ogni studente, munita di QR CODE regionale che riporti i dati identificativi dello studente, in modo da limitare l'utilizzo improprio del reddito di formazione.

5. Il reddito di formazione copre le spese riguardanti i trasporti, i libri, il materiale scolastico, i viaggi d'istruzione e gli eventi culturali. Inoltre, attraverso convenzioni con associazioni sportive regionali deve garantire uno sconto per le attività sportive.

Art. 7

Misure per tutelare la multiculturalità e favorire l'integrazione degli immigrati a scuola

1. La Regione istituisce corsi formativi di alfabetizzazione e lingua per stranieri di ogni provenienza, sesso e età, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. gratuità del corso di formazione per tutti i richiedenti che abbiano reddito inferiore ad EURO 25.000;
 - b. libertà di accesso ai corsi senza criteri di selezione.

2. Ai sensi dell'art. 7 della Costituzione la scuola pubblica si ispira ai principi della laicità dello Stato e della libertà di culto. Di conseguenza:
 - a. Alla presenza di anche un solo studente richiedente, gli istituti scolastici sono tenuti a predisporre uno spazio di preghiera durante prestabiliti momenti della giornata scolastica;
 - b. I simboli religiosi di qualsiasi origine non appartengono agli ambienti scolastici in quanto laici, pertanto non ne è concessa l'esposizione.
3. La Regione istituisce corsi di formazione gratuiti per i docenti *finalizzati a favorire* l'integrazione armoniosa degli studenti stranieri nel contesto scolastico italiano.

Art. 8

Edilizia

1. La Regione Abruzzo rende accessibili gli spazi presenti nei territori per garantire lo svolgimento di determinate attività:
 - 1a. Si garantisce l'accessibilità gratuita a tali luoghi, compresi biblioteche e aule studio.

2. La Regione garantisce la presenza e l'accessibilità di spazi all'interno delle scuole, come laboratori, palestre, mense e aule autogestite.

3. La Regione svolge periodicamente controlli sulla messa in sicurezza dei luoghi pubblici e una Classe di rischio sismico minima:
 - 3a. La cadenza di tali controlli deve essere annuale.

4. La Regione deve assicurare spazi per le assemblee d'istituto per garantire la possibilità agli studenti la costruzione un confronto costruttivo.
5. La Regione si impegna a prevenire il sovraffollamento delle classi per un'adeguata formazione
6. È necessaria l'istituzione di bandi per l'assunzione di personale per mantenere aperte le biblioteche esistenti per un tempo più prolungato, così che ognuno possa frequentare liberamente

Art 9

trasporti pubblici

1. Sono istituiti la Carta Unica Gratuita e il biglietto unico regionale per rendere accessibili e gratuiti i trasporti pubblici alla comunità studentesca.
2. Nella programmazione del trasporto pubblico il diritto alla mobilità deve essere garantito in correlazione tanto agli orari scolastici quanto alle fasce orarie serali e notturne.
3. La Regione si impegna a creare canali comunicativi attraverso la figura dell'assessore ai trasporti pubblici, la società Tua Abruzzo, le rappresentanze consultive studentesche e sindacati studenteschi per un confronto sulla qualità dei trasporti e la relativa garanzia di questa.
4. La Regione Abruzzo si impegna insieme alla società dei trasporti Tua di iniziare un processo di sostituzione con trasporti ibridi al fine di incrementare la transizione ecologica.

Art. 10

tutela del diritto allo studio per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento

1. La Regione Abruzzo promuove la totale gratuità dei test specifici dell'apprendimento per tutti gli studenti e le studentesse;
2. La Regione Abruzzo incentiva la realizzazione di corsi di formazione obbligatori per docenti allo scopo di sensibilizzare la tematica dei disturbi dell'apprendimento e per la formazione delle metodologie didattiche da applicare agli studenti e alle studentesse con DSA.
3. La Regione promuove presso le scuole di ogni ordine e grado la più ampia informazione circa l'esistenza di percorsi formativi individuali e personalizzati per gli studenti con DSA.

Art. 11

Misure per la tutela dei PCTO

1. La Regione favorisce l'istruzione integrata rispetto ai PCTO al fine di
2. La Regione promuove all'interno delle scuole, insieme all'ufficio scolastico regionale, l'istituzione del codice etico nelle attività di PCTO.
3. Tali percorsi sono gratuiti ed accessibili per tutti gli studenti e prevedono l'ampliamento dell'utilizzo dei laboratori.

Art. 12

Misure per tutelare la comunità studentesca delle aree interne

1. La Regione, per favorire la permanenza della popolazione nelle cd. aree interne e/o socialmente disagiate e di conseguenza a forte rischio di decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare le scuole in tali aree

Art. 13

Benessere psicologico e Didattica transfemminista

1. La Regione istituisce corsi di aggiornamento e formazione per tutti i docenti riguardanti il benessere psicologico, didattica alternativa e disturbi dell'apprendimento al fine di trasmettere una formazione sicura e in base alle esigenze dei singoli studenti.
2. La Regione e l'ufficio scolastico regionale promuovono all'interno delle scuole di ogni ordine e grado un tipo di didattica alternativo che non sia frontale e limitante
3. La Regione promuove un tipo di formazione sicuro e accessibile a chiunque, dove i metodi di valutazione non assumano carattere punitivo.

Art. 14

Sportello di supporto psicologico

1. La Regione è vincolata ad istituire in tutte le scuole una figura di supporto psicologico:
 - a. La figura di supporto psicologico deve essere specializzata in psicoterapia, psicoterapia infantile e familiare
 - b. La figura deve essere formata rispetto alle tematiche dei disturbi dell'apprendimento, disturbi alimentari, disturbi dell'umore e del comportamento, percorsi di transizione, tematiche LGBTQ+ e terapie di gruppo.
 - c. Il supporto psicologico deve essere presente ogni 200 studenti.
 - d. La figura di aiuto psicologico deve avere le competenze per fornire una vera diagnosi all'3 student3
2. Lo sportello di aiuto psicologico deve essere gratuito, accessibile a tutt3 e rispettare la privacy di chi ne fa richiesta.
 - a. Lo sportello di aiuto psicologico deve garantire almeno un'ora ogni due settimane ad ogni singolo studente, con un totale di almeno 18 ore annuali.
 - b. Lo sportello di aiuto psicologico deve essere accessibile anche dall3 student3 minorenni senza un'autorizzazione da parte dei genitori.

Art. 15

Educazione sessuale

1. La Regione si impegna ad istituire in ogni scuola d'Abruzzo dei corsi di Educazione Sessuale:
 - a. I corsi di Educazione sessuale devono essere laici, antimacisti, antisessisti e queer.

- b. I corsi di Educazione Sessuale devono formare rispetto al consenso, all'affettività, all'identità di genere, agli orientamenti sessuali, al contrasto alle malattie e all'uso di anticoncezionali.
- 2. I corsi di Educazione Sessuale devono essere tenuti da sessuologi specializzati.
 - a. Per le finalità di cui al presente articolo, tali corsi non devono essere gestiti da figure e associazioni religiose, provita e obiettori di coscienza.
 - b. I corsi di Educazione Sessuale devono portare avanti progetti con consultori pubblici, centri antiviolenza e ginecologie presenti nei territori.

Art. 16

Carriere Alias

- 1. La Regione si impegna a promuovere l'approvazione delle Carriere Alias in tutte le Scuole Secondarie di II grado d'Abruzzo.
 - a. La Carriera Alias deve essere autorizzata solamente dalla persona che intende intraprenderla.
 - b. La Carriera Alias per essere approvata non deve avere bisogno di una diagnosi di disforia di genere.
 - c. La Carriera Alias deve essere rispettata da tutta la componente scolastica e sui documenti scolastici ufficiali.

Art 17

Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa

- 1. La Regione e gli enti locali, al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche possono sostenere, anche attraverso la concessione di finanziamenti, l'attuazione di progetti volti a realizzare:
 - a. azioni e prevenzione del bullismo e della violenza contro le donne;
 - b. interventi finalizzati a promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo a fini formativi di strutture culturali e scientifiche;
 - c. le iniziative finalizzate all'orientamento delle scuole secondarie di II grado e delle Università;
 - d. interventi volti a rafforzare la cultura musicale, artistica e sportiva della comunità studentesca
 - e. interventi finalizzati a trasmettere una formazione basata sull'antifascismo, antirazzismo, transfemminista e priva di disuguaglianze.
 - f. interventi finalizzati ad incrementare la didattica digitale gratuita e accessibile ad ogni studente

TITOLO III - ISTITUTI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 18

Commissioni paritetiche

1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con l'ufficio della dirigenza scolastica, promuove per ogni scuola l'istituzione di una commissione paritetica per la tutela e la salvaguardia del diritto allo studio.
 - a. La commissione paritetica è composta da quattro studenti e quattro docenti.
 - b. La nomina dei membri della commissione paritetica avviene attraverso la votazione da parte del Comitato Studentesco per la componente studentesca e da parte del Collegio Docenti dell'Istituto per la componente docente.
 - c. La carica dei membri della commissione paritetica è di due anni.
 - d. La commissione permanente è convocata almeno due volte l'anno da parte dell'Assessore all'Istruzione per verificare che venga garantito il diritto allo studio e quali interventi deve eseguire la Regione Abruzzo.

Art. 19

Tavolo Regionale permanente per il diritto allo studio

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge, monitorare l'attuazione delle tipologie d'intervento e le elaborazioni delle commissioni paritetiche, in applicazione del principio di partecipazione è istituito il Tavolo Regionale permanente per il diritto allo studio.
2. Il Tavolo è costituito da:
 - a. L'Assessore Regionale dell'Istruzione;
 - b. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione della Regione;
 - c. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
 - d. I presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti;
 - e. Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della comunità studentesca e del restante comparto scuola;
 - f. Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria, professionali degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle realtà studentesche riconosciute a livello nazionale;
 - g. Un rappresentante delle associazioni dei genitori.
3. L'Assessore Regionale dell'Istruzione, con proprio decreto, nomina i componenti del Tavolo in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale.
4. I componenti di diritto del Tavolo durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni fino all'insediamento dei nuovi.
5. Il Tavolo può essere articolato, oltre che in sede plenaria, anche settorialmente in ordine a tematiche specifiche
6. Il Regolamento del Tavolo deve essere votato all'unanimità e rinnovato ogni volta che cambiano i componenti. All'interno deve contenere principi che si basino sull'antifascismo, antirazzismo, parità di genere e che compito di tale Tavolo è quello di rendere la scuola priva di disuguaglianze.
7. Il Tavolo regionale permanente per il diritto allo studio è convocata almeno due volte l'anno.

TITOLO IV - TUTELE ECONOMICHE

Art. 20

Finanziamenti

- a. La Regione è vincolata ad esprimere un parere di bilancio annualmente rispettando gli obiettivi della legge regionale per la sua realizzazione.